



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA



POLIZIA MUNICIPALE

AGRICOLTURA - ZOOTECHNIA - TRASPORTI

TEL-FAX 095661036 - CELLULARE 3351240103 - C.F. 82001990876 - P.IVA 01978050878
poliziamunicipale@comune.casteldijudica.ct.it - poliziamunicipale@pec.comune.casteldijudica.it

ORDINANZA POLIZIA MUNICIPALE N. 3 DEL 20 FEB. 2019

OGGETTO: delimitazione spazio per il carico e scarico merci presso esercizio commerciale sito in Via Roma n. 71, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che con nota prot. 9484/2018 veniva richiesto da parte della Sig.ra Capizzi Concetta nata a Castel di Iudica il 27/06/1960 ed ivi residente in Via San Giuseppe n. 19, la delimitazione di uno spazio in corrispondenza della porta di ingresso dell'attività commerciale e rivendita tabacchi sita in Castel di Iudica Via Roma n. 71.

Considerato l'intenso traffico veicolare in Via Roma rende difficoltoso il reperimento di parcheggi per la sosta e altresì anche per la sosta dei veicoli adibiti al carico e lo scarico delle merci interessanti detto esercizio commerciale e rivendita di tabacchi;

Ritenuto opportuno per i motivi di cui sopra, accogliere l'istanza presentata, per i soli orari descritti in oggetto;

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Vista la determinazione sindacale n. 01 del 2 gennaio 2019 di nomina Responsabile del Settore di Polizia Municipale;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati, a partire dalla data di apposizione della segnaletica stradale, che sarà a cura del nostro Ufficio Tecnico, a cui una copia della presente ordinanza deve essere consegnata, **la delimitazione di uno spazio in corrispondenza della porta di ingresso dell'attività commerciale e rivendita tabacchi sita in Castel di Iudica Via Roma n. 71, per il carico e lo scarico delle merci, con cartello indicante i seguenti orari: dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00.**

La presente Ordinanza diventerà esecutiva mediante l'apposizione della relativa segnaletica stradale e deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune.

AVVERTE

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto previsto dall'art. 158 del Codice della Strada,
- che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 24, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (così come modificato dall'art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205), chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL COMANDANTE DELLA P.M.
Cap. Filippo Pesce

